AO Brotzu

Deliberazione 1544

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 4 LUG. 2019

Oggetto: concessione aspettativa non retribuita per motivi familiari al dipendente E.R. matr. 10699

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 4 LUG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Paolo Cannas

Su proposta del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. n. 10/06, n. 3/09 e n. 23/2014 e s.m.i.;
Vista l'istanza Prot. PG/2019/14866 del 02.07.2019 con la quale il dipendente E.R. (matr. 10699) ha chiesto un periodo di aspettativa senza retribuzione per motivi familiari dal giorno 22.07.2019 al giorno 09.08.2019

Visto l'art. 12, comma 1,del CCNL integrativo del 20/09/2001 – Comparto Sanità, in base al quale"*Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;*

Precisato che il dipendente rientrato in sevizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per cause diverse ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett. a)e b) CCNL integrativo 1998/2001 se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo , fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c);
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della Struttura, a margine della richiesta di cui sopra;
Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa, di concedere al dipendente E.R. (matr. 10699) un periodo di aspettativa non retribuita per motivi familiari dal giorno 22.07.2019 al giorno 09.08.2019 ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNL Integrativo del 20.09.2001 – Comparto Sanità
- di dare atto che tale periodo di aspettativa senza retribuzione non sarà computato ai fini della maturazione delle ferie, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza

segue deliberazione n. 1544 del - 4 LUG. 2019

- di dare atto altresì che al rientro il dipendente non potrà usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett.c).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

Dir. S.C. Gestione e Svil.Ris.Uman. Dott.ssa M.T. Garau

P.O. Settore Giuridico Personale R.Addari
Coll. Amm.vo M. Argiolas